

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01835/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2019, proposto da

Azienda Agricola Regalbuono S.r.l., Angelo Alletto, Emanuela Alletto, Gerlando Alletto, Giuseppe Alletto, Giuseppina Alletto, Roberta Alletto, Rosario Cammarata, Giuseppe D'Antona, Antonia Maria Gaetani, Aldo Giuliana, Carmela Lazzara, Emanuela Leone, Alfonsa Anna Pisano, Elena Reas, Giulia Reas, Roberto Maria Salvatore Reas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana – Presidenza, Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dip.to Sviluppo Rurale e Territoriale, in persona dei legale rappresentanti *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile 182;

nei confronti

Alfonso Tripodi, Gesia Vullo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'Avviso prot. n. 17512 del 29 maggio 2019, pubblicato il 31 maggio 2019, col quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale con riferimento alla “Sottomisura 8.1. – Sostegno alla forestazione e all'imboschimento” ha dato atto del fatto che “a seguito della chiusura della procedura scritta n. 2/2019, avviata dall'Autorità di Gestione del PSR Sicilia ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del Reg. UE 1303/13, è stato modificato l'allegato 12 del PSR 2014/2020 “Determinazione dei costi di manutenzione e mancato reddito delle misure forestali”...”, soggiungendo che “...la modifica riguarda la parte relativa ai mancati redditi agricoli derivanti dagli interventi di imboschimento, laddove risulta riportato il Margine Lordo calcolato al lordo dei premi PAC (...) Pertanto, per la determinazione dei costi di manutenzione e del mancato reddito della sottomisura 8.1 in corso di attuazione si dovrà fare riferimento al nuovo allegato n. 12 del PSR Sicilia 2014-2020, pubblicato contestualmente al presente avviso”;
- del nuovo Allegato 12 pubblicato il 31 maggio 2019, contestualmente all'Avviso di cui sopra;
- della procedura scritta 2/2019, non conosciuta, richiamata nell'Avviso pubblicato il 31 maggio 2019, e del suo esito;
- sempre in via prudenziale e nei limiti di interesse dei ricorrenti, in quanto occorrer possa, del D.D.G. n. 1084 del 4 luglio 2019, pubblicato il 18 luglio 2019, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e di quelle non ricevibili e non ammissibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 8.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” e, quindi, della relativa graduatoria;
- in genere, di qualsiasi altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha agito per l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati;

Considerato che unitamente al ricorso, notificato a due soli controinteressati (collocatisi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili approvate col D.D.G. 1084 del 4 luglio 2019 e che potrebbero risultare incisi dall'auspicato accoglimento del ricorso), parte ricorrente ha altresì avanzato, prudenzialmente, istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Ritenuto di accogliere l'istanza e, per l'effetto:

- di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.psr Sicilia.it/2014-2020 , da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;
- di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;
- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art.

49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di dover rinviare la trattazione del ricorso all'udienza di smaltimento del 13 novembre 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) dispone l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami nei termini indicati in motivazione.

Rinvia per la trattazione all'udienza di smaltimento del 13 novembre 2024.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Silvana Bini, Consigliere

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO